



REGOLAMENTO MINORENNI

12 settembre 2011

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento Generale della Pubblica Assistenza, per tutti gli argomenti che non trovano riferimento nel presente documento fa fede il Regolamento Generale. Il Regolamento è suddiviso in 6 articoli.

Articolo 1 (Iscrizione)

- I minorenni possono iscriversi alla pubblica assistenza al compimento del 14° anno di età.
- I minorenni non possono svolgere nessun tipo di servizio ivi compreso il centralinista, fino al compimento del 16° anno di età.
- I minorenni dovranno presentare oltre alla documentazione prevista per l'iscrizione alla pubblica assistenza la **LIBERATORIA** firmata dai genitori, che autorizza l'associazione al loro utilizzo come previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 (Formazione)

- I minorenni possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla associazione come Auditori, fino al compimento del 16° anno di età non potranno ricevere Attestato di frequenza ai corsi.
- I corsi di formazione frequentati non verranno registrati sulla scheda del Milite fino al 16° anno di età.
- I minorenni con età uguale o maggiore di 16 anni hanno l'obbligo di frequenza dei corsi.

Articolo 3 (Centralinista)

- I minorenni con età uguale o superiore a 16 anni potranno essere utilizzati al centralino come secondi purché assistiti da un maggiorenne.
- I minorenni con età uguale o superiore a 16 anni potranno gestire le operazioni ordinarie all'interno del centralino, ma non potranno gestire le operazioni inerenti attività di emergenza (chiamata 118, comunicazioni radio, ecc.).

Articolo 4 (Ordinari)

- I minorenni con 17 anni compiuti potranno essere utilizzati per servizi esterni all'interno del nostro territorio a bordo delle Ambulanze di tipo B o su mezzi trasporto disabili, nell'espletamento di servizi ordinari.
- I minorenni con 17 anni compiuti potranno svolgere servizi e viaggi ordinari al di fuori del nostro territorio come Terzo Volontario a bordo di ambulanza di tipo B o come Secondo Volontario a bordo di mezzi trasporto disabili, purché abbiano svolto regolari corsi di formazione, i trasportati non presentino patologie difficili, e vi sia il consenso dell'Autista del mezzo, il quale ne è responsabile a bordo dello stesso.
- I minorenni con 17 anni compiuti saranno sotto la responsabilità del capo turno, al quale è assegnata l'autorità decisionale sul tipo di servizio richiesto e se appropriato alla presenza di un minorenni.

Articolo 5 (Emergenze)

- I minorenni con 17 anni e 6 mesi potranno se concordato con Autista e Capo turno, svolgere servizi di emergenza come 4° volontario sull'Ambulanza.
- I minorenni con 17 anni e 6 mesi compiuti che intervengono in Emergenza non potranno effettuare manovre di nessun genere sui pazienti, potranno assistere i volontari aiutandoli nel trasporto delle attrezzature e del materiale sanitario.



REGOLAMENTO MINORENNI

12 settembre 2011

Articolo 6 (Divieti)

- E' fatto divieto per i minorenni svolgere servizio sull'Automedica
- E' fatto divieto per i minorenni manipolare o utilizzare qualsiasi farmaco presente sui mezzi
- E' fatto divieto per i minorenni e fino al compimento del 21° anno di età guidare i mezzi d'emergenza.
- E' fatto divieto per i minorenni di allontanarsi dalla Sede senza l'autorizzazione del Capo turno, che ne è il responsabile per tutta la durata del servizio.